



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BORGONOVO | DANIELA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CASSONE | ADRIANA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TADDEI | MARGHERITA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5980/14
depositato il 03/11/2014

- avverso la sentenza n. 3072/5/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
MILANO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

controparte:

difeso da:

DR. KASHANIAN ALON E DR. NORO STEFANO
C/O DR. KASHANIAN ALON
VIA EGADI N. 7 20100 MILANO MI

Atti Impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRQB00017/2012
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRQB00017/2012
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRQB00017/2012

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 5980/14

UDIENZA DEL

25/05/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

2956/2015

PRONUNCIATA IL:

25 maggio 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02 luglio 2015

Il Segretario

Agostino Plumbo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La questione concerne l'utilizzabilità negli accertamenti tributari dei dati della cd "Lista Falciani", elenco di clienti della banca svizzera HSBC trafugato dal dipendente infedele Hervé Falciani e venduto al fisco francese.

Con atto di irrogazione sanzioni n. T9BIRQ00017/2012 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, all'esito di verifica della Guardia di Finanza, comminava alla signora le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 D.L. n. 167 del 1990 per omessa compilazione del quadro RW, sezioni II e III delle dichiarazioni relative agli anni 2005, 2006 e 2007, sulla base dell'esistenza di attività finanziarie e di investimenti all'estero, desunti dalla "Lista Falciani" e non dichiarati, in violazione della disciplina sul cd monitoraggio fiscale.

La Commissione provinciale di Milano accoglieva il ricorso della contribuente sotto un duplice profilo:

- . l'inutilizzabilità di dati provenienti da reato
- . l'assenza di documentazione probatoria non avendo l'Ufficio esibito il verbale di constatazione della Guardia di Finanza, né la scheda cliente (fiche) della banca HSBC.

Con atto di appello, l'Ufficio contesta l'asserita inutilizzabilità della Lista Falciani, legittimamente trasmessa dall'autorità fiscale francese a quella italiana nell'ambito delle procedure sullo scambio di informazioni di cui alla Direttiva 77/899/CEE e dunque pienamente utilizzabile a fini tributari. Allega processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza Compagnia di Magenta.

Con atto di costituzione in giudizio, la ricorrente richiama le argomentazioni svolte in primo grado sull'inutilizzabilità di atti illegittimamente acquisiti, nonché sull'inattendibilità degli stessi, mere stampe di file, senza intestazione, sottoscrizione e provenienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Suprema di cassazione è **recentemente** intervenuta sulla questione affermando che *"l'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente ... Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco) ... Spetterà quindi al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente"* (Cassazione, ordinanze n. 8605 e n. 8606 del 28 aprile 2015).

La Lista Falciani, **contenente** nomi di contribuenti presunti evasori, sottratta alla banca svizzera HSBC, è dunque utilizzabile a favore del fisco, quale indizio di detenzione all'estero di attività finanziarie.

Nondimeno, a parere di questa Commissione, investita del giudizio di merito, l'indizio non è di per sé solo sufficiente, in assenza di ulteriori acquisizioni e accertamenti, a fondare la ripresa a tassazione.

Il documento trasmesso dalle autorità francesi è invero una mera stampa da un file, privo di intestazione e sottoscrizione, di cui non è documentata la provenienza certa dalla banca svizzera HSBC, disconosciuto dalla ricorrente. Si tratta di un documento del tutto inattendibile, che avrebbe dovuto essere corroborato da ulteriori attività di accertamento e riscontro.

Ne discende l'illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni impugnato.

Le spese seguono la soccombenza

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione conferma la **sentenza di primo grado**. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle **spese** che si liquidano in complessivi euro 500,00.

Milano, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Paolo Bonifazi